

Notiziario

del'Ordine degli Avvocati di Genova

MaggioAgosto 2017 n. 2



SOMMARIO

Regolamento per lo svolgimento della pratica forense

II

Avvocati: via libera ai corsi obbligatori per l'accesso alla professione

III

*XXXIII Congresso Nazionale Forense
Mozioni politiche sul rafforzamento della mediazione*

Competizione Italiana di Mediazione

V

Festa Avvocati

VI

Attività presso il Centro Cultura, Formazione e Attività forensi

VII

Regolamento per lo svolgimento della pratica forense

Ordine degli Avvocati di Genova, delibera del 5/11/2015

L'iscrizione nel Registro speciale dei Praticanti avvocati è strumentale al superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense.

DOVERI DELL'AVVOCATO

L'avvocato "dominus" deve avere almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all'Albo, ciò ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, c.3, D.P.R. 7/8/2012 n. 137 e dell'art. 41, c. 6, lett. a), L. 247/2012.

L'avvocato non può assumere la funzione di "dominus" per più di tre praticanti contemporaneamente, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza e previa valutazione professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio.

L'avvocato presso il quale il laureato in giurisprudenza è ammesso a svolgere la pratica ha il dovere di istruire e preparare il praticante all'esercizio della professione al fine di consentirgli un'adeguata formazione curando in particolare l'insegnamento dei principi della deontologia forense.

L'avvocato deve fornire al praticante un idoneo ambiente di lavoro e, fermo l'obbligo del rimborso delle spese, riconoscergli, dopo il primo semestre di pratica un compenso adeguato, che pur tenendo conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio, sia comunque proporzionato all'apporto professionale ricevuto.

L'avvocato ha il dovere di rilasciare l'attestazione di inizio della pratica solo dopo che il laureato in giurisprudenza abbia iniziato effettivamente a frequentare lo studio.

L'avvocato ha il dovere di attestare la veridicità delle indicazioni contenute nel libretto del praticante.

L'avvocato ha il dovere di segnalare senza indugio al Consiglio dell'Ordine le interruzioni o sospensioni della pratica o il trasferimento del laureato ad altro studio.

L'avvocato ha il dovere di verificare nel caso che il praticante sia anche dipendente, pubblico o privato, se lo stesso possa sviluppare la pratica con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse.

L'avvocato che accetta quale praticante nel proprio studio un pubblico dipendente deve rispettare quanto deliberato in materia dal Consiglio dell'Ordine: "di ricordare agli avvocati che accolgono presso i loro studi pubblici dipendenti il dovere di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare che possano derivare conseguenze negative per i propri assistiti ed in particolare:

valutare attentamente per ogni pratica l'opportunità di consentire l'accesso al fascicolo da parte del praticante pubblico dipendente ed in ogni caso acquisire il preventivo consenso del cliente adeguatamente informato;

rendere edotti della qualifica del praticante – se presente agli incontri – tutti i soggetti con i quali l'avvocato tratta pratiche professionali (colleghi, consulenti, controparti ecc.)" [del. Coa Genova 1/2/2001].

L'avvocato ha il dovere di consentire al praticante la frequentazione della scuola forense, del corso di deontologia e di ogni altra necessaria attività formativa compatibile con la pratica forense.

Poiché l'abilitazione al patrocinio sostitutivo di cui alla L. 247/2012 ha il precipuo scopo di completare la preparazione del futuro professionista, l'avvocato ha il dovere di istruire

e preparare il praticante abilitato e dovrà assisterlo e indirizzarlo anche quando abbia già conseguito il certificato di compiuta pratica e fino alla cancellazione effettiva dal registro. Nell'ipotesi in cui il praticante abbia inteso avvalersi della possibilità di sostituire parzialmente la frequenza dello studio con la partecipazione (per tempo limitato) a corsi di approfondimento in altri Stati o con lo svolgimento di una parte limitata della pratica presso lo studio di legali comunitari, il dominus deve comunque esercitare il controllo sulla effettività della pratica svolta presso lo studio estero.

L'avvocato non deve incaricare il praticante di svolgere attività non consentita.

DOVERI DEL PRATICANTE

Il praticante deve frequentare lo studio del dominus assiduamente e svolgere la pratica con impegno e diligenza per un periodo non inferiore a diciotto mesi.

Il praticante deve frequentare il corso di deontologia forense organizzato dal Consiglio.

L'interruzione del tirocinio per oltre sei mesi senza giustificato motivo comporta l'inefficacia di quello previamente svolto. Quando ricorra un giustificato motivo permane l'efficacia del tirocinio già svolto fermo l'effettivo completamento dell'intero periodo previsto al punto 14 non potendosi computare il periodo di interruzione.

Il praticante ha il dovere della riservatezza e, se è dipendente pubblico o privato, deve rendere nota al Consiglio dell'Ordine questa sua qualità indicando modalità e orari al fine di valutarne l'idoneità a consentire l'effettivo e puntuale svolgimento della pratica ed altresì l'assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse.

Il praticante deve annotare sul libretto della pratica le udienze alle quali ha assistito, escluse quelle di mero rinvio, indicando il nome delle parti ed il numero di ruolo e deve provvedere a far constare nel verbale di udienza la propria presenza. Nel caso in cui assista ad un numero di udienze inferiore alle venti semestrali richieste dalla legge, non potrà ottenere il riconoscimento del semestre ai fini della pratica. Il semestre è riconosciuto ai fini della pratica anche nel caso in cui il praticante di concerto con il suo dominus e con comunicazione dello stesso al Consiglio, risulti aver presenziato ad udienze di altri avvocati.

Il praticante deve redigere almeno cinque atti a semestre ed indicare sul libretto della pratica gli atti, il loro oggetto e le attività stragiudiziali alle quali ha preso parte nonché cinque questioni giuridiche tra quelle di maggior interesse alla cui trattazione abbia assistito o collaborato.

Il praticante deve depositare il libretto di pratica dopo la scadenza del semestre e non oltre 10 giorni dalla stessa, per ognuno dei tre semestri, con l'annotazione del dominus attestante la veridicità delle annotazioni.

Deve allegare al libretto la fotocopia dei verbali delle udienze dalle quali risulta la sua presenza o, nel caso abbia avuto difficoltà ad ottenere le copie, autocertificazione conforme al modello predisposto dal Consiglio dell'Ordine il quale potrà sempre richiedere la produzione di copie di uno o più verbali.

Il praticante che, con il consenso e sotto la responsabilità del dominus, intenda partecipare, per periodi limitati, a corsi/sta-

ges di approfondimento in altri Stati dell'Unione Europea o svolgere una parte limitata della pratica presso studi di avvocati comunitari, previa comunicazione al Consiglio dell'Ordine e previo consenso dello stesso, dovrà produrre prima dell'inizio del periodo in oggetto dichiarazioni a firma del dominus e dell'avvocato straniero attestanti le attività da svolgere, ed al termine del periodo indicato, depositare una relazione consuntiva sempre controfirmata dai due professionisti che hanno sovrinteso alla pratica in detto periodo.

Il praticante, al termine di ogni semestre, deve depositare presso la segreteria del Consiglio il libretto della pratica accompagnato da una relazione, controfirmata dal dominus, nella quale devono essere illustrate le attività indicate in detto libretto ed i problemi, anche di natura deontologica, affrontati (almeno due casi). Nel caso in cui abbia frequentato la scuola forense è opportuno che alleggi anche copia dell'attestato di frequenza rilasciatogli dalla segreteria della scuola.

Il Praticante al conseguimento del certificato di compiuta pratica deve optare tra la formale richiesta di cancellazione dal Registro dei praticanti e la richiesta di abilitazione al patrocinio sostitutivo.

Il praticante ha l'obbligo di provvedere al versamento della tas-

sa annuale di iscrizione al Registro sino alla sua effettiva cancellazione che potrà avvenire solo a domanda e/o d'ufficio nei casi previsti dalla legge.

Il diploma conseguito presso le Scuole di Specializzazione per le professioni legali (art.6 d.l. 17/11/1997, 398 e succ. modif.) è valutato ai fini del compimento del tirocinio per un periodo di un anno.

La certificazione attestante l'esito positivo dello *stage* formativo svolto presso l'Autorità Giudiziaria, previsto dal D.L. 69/2013 conv. in Legge 98/2013, è valutata ai fini del compimento del tirocinio per un periodo di un anno.

DOVERI DEL PRATICANTE ABILITATO AL PATROCINIO SOSTITUTIVO

La possibilità di esercitare l'attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro e può durare al massimo cinque anni decorrenti dal primo giorno successivo al compimento del primo semestre di pratica.

Spirato il termine quinquennale il praticante abilitato verrà cancellato dal Registro previa convocazione ai sensi dell'art. 17, L.247/2012.

Avvocati: via libera ai corsi obbligatori per l'accesso alla professione

*Parere positivo del Consiglio di Stato al decreto del ministero della giustizia
che disciplina i corsi per l'accesso alla professione di avvocato*

Via libera ai corsi di formazione obbligatori per accedere alla professione di avvocato. Il Consiglio di Stato (Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, Presidente Mastrandrea, Relatore Carlotti) infatti ha dato il parere positivo (n. 1540/2017, Adunanza di Sezione del 22 giugno 2017, sotto allegato) al decreto con il quale il ministero della giustizia ha dettato le modalità dei corsi, accogliendo i rilievi mossi nella primavera scorsa (in occasione dell'invio della prima versione) e riscrivendo praticamente il provvedimento.

Stavolta, il testo inviato a metà giugno, è stato accolto positivamente da palazzo Spada, che ha rilasciato parere favorevole al nuovo Regolamento, recante la disciplina dei corsi di formazione per la professione forense ai sensi dell'articolo 43, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

OGGETTO

Ministero della giustizia.

Schema di decreto del Ministro della giustizia concernente: «Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per la professione forense ai sensi dell'articolo 43, della legge 31 dicembre 2012, n. 247».

LA SEZIONE

Vista la nota n. 4728, del 29 aprile 2016, con la quale il Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia ha trasmesso una prima volta lo schema di decreto in oggetto, con gli allegati; Visto il parere interlocutorio n. 1141/2016, reso dalla Sezione nell'adunanza del 5 maggio 2016;

Vista la nota, in data 16 giugno 2017, con la quale il Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia ha trasmesso un nuovo schema di regolamento; Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Gabriele Carlotti;

PREMESSO E CONSIDERATO

1.) Lo schema di decreto ministeriale sottoposto al vaglio di questo Consiglio dà attuazione all'articolo 43, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 ("Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense"), che rimette a un decreto emesso dal Ministro della giustizia, sentito il CNF (Consiglio Nazionale Forense), la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato.

2.) Nel precedente parere interlocutorio, indicato nel preambolo, la Sezione, ravvisate alcune criticità dell'articolato, richieste al Ministero della giustizia di fornire elementi di risposta con una relazione integrativa, semmai accompagnata da un nuo-

NotiziariO

**DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI GENOVA**

n. 2 Maggio - Agosto 2017

Quadrimestrale - Reg. Trib. di Genova n. 3/97

Editore:

De Ferrari Comunicazione S.r.l.

Direttore responsabile:

Fabrizio De Ferrari

Redazione e Amministrazione:

c/o Tribunale di Genova

Sped. in A.P. 70% filiale di Genova

Comitato di Redazione:

Alessandro Vaccaro e Alessandro Barca

Elisabetta Bubba, Federico Cinquegrana,

Simonetta Cocconi, Matteo Canglia Cogliolo,

Simona Ferro, Barbara Grasso, Angelo Ramoio

vo testo del regolamento. Il Ministero ha optato per questa seconda soluzione e, onde recepire i rilievi di questo Consiglio, ha rinnovato il procedimento e ha acquisito un altro parere del CNF, reso nella seduta amministrativa del 26 maggio 2017. La nuova versione dell'articolato, ampiamente riscritta rispetto alla versione precedente, è pervenuta alla Sezione il 19 giugno 2017, insieme alla relazione ministeriale, alla relazione AIR, alla relazione ATN e alla relazione tecnica.

3.) Sull'impianto dello schema e sulle finalità con esso perseguite la Sezione si è già soffermata nel precedente parere al quale, pertanto, si rinvia.

4.) Come sopra accennato il Ministero della giustizia ha recepito i rilievi formulati dalla Sezione e ha aggiunto ulteriori previsioni. Di queste ultime vanno apprezzate in modo particolare le disposizioni con le quali:

a.) sono stati indicati rigorosi requisiti per l'accreditamento dei soggettilegittimati a organizzare i corsi di formazione (articolo 2 dello schema); **b.)** si sono rivisti i contenuti di detti corsi (articolo 3 dello schema), con l'inserimento, tra l'altro, del richiamo alle tecniche di redazione degli atti giudiziari "in conformità al principio di sinteticità" e al processo telematico; allo scopo di assicurare l'omogeneità di preparazione e di giudizio su tutto il territorio nazionale si è poi previsto che i corsi dovranno essere strutturati tenendo conto di apposite linee guida che saranno fornite dal CNF;

c.) si è prevista l'organizzazione dei corsi sulla base di moduli semestrali, per garantire la vicinanza temporale tra l'iscrizione nel registro dei praticanti, l'inizio del corso e le verifiche intermedie e finali e, in questo ambito, si è tenuto conto della necessità di valutare il periodo di pratica già svolto dal tirocinante nel caso di trasferimento presso un altro Ordine (articolo 5 dello schema);

d.) soprattutto, all'articolo 7 dello schema, si è dettata una disciplina della partecipazione ai corsi che garantisce a ogni tirocinante una possibilità di accesso, tenendo conto dell'offerta formativa esistente nel circondario interessato e in quelli limitrofi, anche attraverso accordi tra i Consigli degli Ordini e le Università, nonché attraverso l'introduzione di modalità telematiche di formazione a distanza;

e.) sono state stabilite (articolo 8 dello schema) modalità di svolgimento delle verifiche, correlate all'effettività del percorso formativo svolto e basate su test a risposta multipla: cioè al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale criteri uniformi di valutazione;

f.) del tutto nuova è l'istituzione di una Commissione nazionale per la tenuta della banca dati delle domande relative alle materie oggetto delle verifiche, con il precipuo compito di aggiornare periodicamente le domande medesime;

g.) infine, con l'articolo 11 dello schema, si è condivisibilmente indicata una decorrenza differita delle disposizioni del regolamento.

5.) Ribadito l'apprezzamento della Sezione per tali modifiche, che migliorano sensibilmente il testo originario, le osservazioni residue riguardano i soli aspetti di seguito indicati.

5.1.) Si registra qualche marginale carenza, a cui porre rimedio, nel drafting redazionale (ad esempio, ancora compare "art." in luogo di "articolo" in alcuni passaggi dello schema).

5.2.) Non pienamente sufficiente risulta essere stata l'AIR, specialmente sotto il profilo delle doverose consultazioni anteriori all'intervento. In particolare, si riferisce nella Sezione 2 che tali consultazioni sono esclusivamente consistite in una interlocuzione informale con il CNF. Si tratta all'evidenza di un'attività istruttoria insufficiente. Sarebbe stato necessario, infatti, acquisire anche l'avviso di altri soggetti interessati alla regolamentazione come le altre istanze associative degli avvocati (penalisti, civilisti e amministra-

tivisti), le Università, le Magistrature (ordinaria, amministrativa e contabile) e, ove esistenti, anche le rappresentanze dei tirocinanti.

5.3.) Non molto curata risulta, altresì, la descrizione degli indicatori necessari a verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi avuti di mira con l'intervento in esame.

5.4.) All'articolo 2, comma 3, dello schema è scritto che la richiesta di accreditamento si intende rigettata trascorsi tre mesi dalla presentazione. A tale modifica del testo originario dello schema (che prevedeva la regola contraria del silenzio-assenso) si accenna nella relazione ministeriale, ma non si spiegano le ragioni del mutamento di disciplina. Al riguardo la Sezione osserva che il silenzio-rigetto è un istituto recessivo nell'ordinamento perché inidoneo a garantire la necessaria trasparenza dell'attività amministrativa, configurandosi come un diniego senza motivazione. A causa di tale assenza di motivazione il silenzio-rigetto dà luogo sovente a contenzioso; si reputa, pertanto, preferibile che, nell'ipotesi di rigetto della istanza di accreditamento, venga adottato un provvedimento espresso e motivato.

5.5.) Tra i contenuti dei corsi di formazione (articolo 3, comma 2, lett. g dello schema) valuti l'Amministrazione l'inserimento anche della materia del "diritto della navigazione", tenuto conto dell'importanza attuale della disciplina (e dei suoi riflessi sull'ambito trasportistico), anche sotto i profili che qui interessano.

5.6.) Nell'articolo 5 dello schema si dettano regole volte a rendere compatibile l'effettivo svolgimento del tirocinio professionale con la frequenza dello studio professionale, dell'Avvocatura dello Stato o di altro ufficio legale. La disposizione, condivisibile, dovrebbe, però, essere coordinata anche con le previsioni del D.M. giustizia 17 marzo 2016, n. 58 ("Regolamento recante la disciplina dell'attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari").

5.7.) Merita apprezzamento, come sopra accennato, anche il nuovo articolo 8 sulle verifiche intermedie e finali. Senonché, ad avviso della Sezione, al comma 2, primo rigo, deve essere soppresso l'avverbio "almeno" che rischia di introdurre un elemento di forte difformità sul territorio nazionale con riguardo al numero delle domande da inserire nei test a risposta multipla. In alternativa, potrebbe essere indicato, in aggiunta alla soglia minima, un numero massimo di domande (non distante dalla soglia minima medesima).

5.8.) Ancora con riferimento all'articolo 8 dello schema, il Ministero è chiamato a valutare se recuperare, in tutto o in parte, la norma recata dal comma 3 dell'originario articolo 8 (che configurava la prova finale come una simulazione dell'esame di Stato); in alternativa, il Ministero potrebbe valutare se differenziare, o no, la prova finale dalle altre prove. La Sezione propende per tale differenziazione, atteso che diverse sono le finalità delle verifiche intermedie e di quella finale.

5.9.) Come raccomandazione conclusiva, la Sezione richiama il Ministero alla imprescindibile necessità che, al momento dell'effettiva applicazione delle norme regolamentari (secondo la scansione temporale stabilita dal nuovo articolo 11 dello schema), siano state già messe in opera tutte le misure organizzative indispensabili al corretto funzionamento del sistema di formazione; si allude soprattutto alla formazione della banca di dati di cui all'articolo 9 dello schema, alla conclusione degli accordi di collaborazione con le Università e all'approvazione delle linee guida del CNF.

P.Q.M.

Nelle esposte considerazioni è il parere favorevole, con osservazioni, della Sezione.

XXXIII Congresso Nazionale Forense

Mozioni politiche sul rafforzamento della mediazione



Il XXXIII Congresso Nazionale Forense tenutosi a Rimini dal 6 all'8 ottobre 2016 ha approvato due importanti mozioni politiche sul rafforzamento della mediazione, dimostrando un significativo cambio di passo dell'avvocatura rispetto a questo istituto e, più in generale, rispetto ai metodi alternativi di risoluzione delle controversie.

Le mozioni sono state presentate dal Coordinamento

della Conciliazione Forense e dall'Ordine di Roma e propongono: la prima una *“revisione del modello di mediazione nell'ottica di favorire e rafforzare lo svolgimento effettivo della stessa, con una costante valorizzazione del ruolo dell'avvocato in tutti i passaggi del procedimento”*, oltre che mediante l'ampliamento dei benefici fiscali; la seconda, il mantenimento dell'istituto della mediazione, con la correzione *“dei limiti e delle problematiche sino ad ora riscontrate nella sua applicazione”*, in particolare per ciò che riguarda la necessaria partecipazione delle parti in mediazione.

Entrambe le mozioni mettono inoltre in risalto il ruolo dell'avvocato sia come mediatore (valorizzandone le competenze professionali e promuovendo percorsi di formazione e di specializzazione) sia come professionista che assiste la parte in mediazione, proponendo l'inserimento nei parametri forensi di una voce specifica relativa a questa attività ed il rafforzamento dei poteri di autentica dell'accordo.

Si tratta dunque di una svolta culturale dell'avvocatura che non pone più in dubbio la mediazione né la sua obbligatorietà, ma anzi propone un rafforzamento dell'istituto teso a migliorarne l'effettività: una svolta che ha in parte anticipato il successivo intervento del legislatore che, in sede di conversione del d.l. 50/2017 ha reso permanente la mediazione obbligatoria, stabilizzando la disciplina contenuta nell'art. 5, comma 1 bis del d.lgs. 28/2010.

Degne di rilievo, nella prospettiva di una possibile ulteriore riforma dell'istituto, sono poi alcune raccomandazioni formulate dal CNF tra le quali si ricordano in particolare la raccomandazione n. 33 (sempre in materia di mediazione civile e commerciale nella quale si auspica un intervento del legislatore volto a migliorare la disciplina dell'istituto e ad incentivarne l'impiego anche nella forma delegata dal giudice, attraverso l'estensione della fruibilità del patrocinio dello Stato, la razionalizzazione del funzionamento del primo incontro, la regolamentazione della consulenza tecnica e l'eliminazione delle incompatibilità per gli avvocati-mediatori), la n. 29 (in materia di mediazione nei servizi pubblici ove si auspica l'armonizzazione delle varie procedure, il rafforzamento delle garanzie di difesa, oltre che una maggiore specializzazione dei componenti delle Commissioni di conciliazione) e la n. 38 in materia di arbitrato (nella quale si segnalano alcune criticità sia nella disciplina dell'arbitrato endoprocedurale sia nello schema di regolamento delle camere arbitrali, auspicando l'introduzione di correttivi in grado di rafforzare l'istituto arbitrale e migliorarne il funzionamento, anche mediante la previsione di incentivi fiscali).

Avv. Francesca Cuomo Ulloa

Competizione Italiana di Mediazione



A Milano nei giorni 18 e 19 febbraio 2017 si è tenuta la Competizione Italiana di Mediazione che ha visto coinvolti ventiquattro Atenei italiani e altrettante squadre di studenti accompagnati dai rispettivi *coach*.

Gli studenti sono stati chiamati a dimostrare la loro abilità di negoziatori oltre che la capacità di interagire col mediatore.

L'organismo di Mediazione e Formazione dell'ordine Degli Avvocati Di Genova ha espresso ben due *coach*, i colleghi Francesca Cuomo Ulloa ed il sottoscritto, che sono stati chiamati dalla professoressa Elisabetta Silvestri del dipartimento di Giurisprudenza, ad assistere congiuntamente la squadra dell'Università di Pavia in un percorso di formazione durato diversi mesi.

La competizione è stata vinta dall'Università di Sassari, ma la squadra dell'Università di Pavia ha riportato la vittoria per la categoria *“Miglior perseguimento dei propri interessi”*.


Avv. Carlo Alberto Calcagno

Festa Avvocati

Le Carillon, Paraggi, 14 luglio 2017



Alcuni momenti della serata



Gli ospiti istituzionali





Intermezzo canoro



Click Art



Click Art



Attività presso il Centro Cultura, Formazione e Attività forensi



Dopo la pausa estiva del mese di agosto dello scorso anno il Centro Cultura, Formazione e Attività forensi ha ripreso la sua attività, inaugurando, il 18 settembre 2016 la mostra di pittura "Apparenze Tonalì" del collega Massimo Curti. La mostra è stata caratterizzata dal fatto che ogni quadro era dotato di un codice a barre, il cosiddetto QR code, che permetteva al visitatore di ascoltare anche dei brani

musicali eseguiti dall'artista al pianoforte, in quanto il collega Curti è anche un valido pianista.

Dal 29 settembre sino al 12 ottobre 2016 sono state poi esposte le opere di Marialuisa Seghezza, artista genovese nota so-

prattutto per i suoi ritratti, nella mostra dal titolo "Ri-sonanze". Sia la mostra del collega Curti che quella dell'artista Seghezza sono state introdotte e commentate dal Maestro Ivo Vassallo, noto artista di fama non solo nazionale e ex docente di arti pittoriche e visive dell'Accademia Ligustica.

Dal 13 ottobre al 10 novembre 2016, in concomitanza con i Rolli Days organizzati dal Comune di Genova e col patrocinio del nostro Comune, si è tenuta la mostra di fotografia "Fotografiamo i Rolli", in collaborazione col Polo della Fotografia diretto dall'arch. Giancarlo Pinto. La mostra è stata introdotta dall'allora Presidente del Consiglio comunale avv. Giorgio Guerello. Nella giornata del 18 novembre invece, valido anche ai fini della formazione professionale, il Collega Avv. Elio di Rella e la Prof.ssa Vannina Lucini ci hanno intrattenuto con le loro relazioni nell'ambito del seminario "Oratoria: dall'età classica ai nostri giorni".

Il mese di novembre è stato pertanto un mese ricco di eventi, in quanto dal 10 al 24 novembre sono state poi esposte le opere di Leo Bacci, artista pisano, unico nel suo genere,

che utilizza ossa di animali per comporre i suoi quadri. In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, dal 25 novembre sino al 15 dicembre si è tenuta la mostra collettiva di pittura, grafica, scultura e poesia "Il sentiero del rispetto" cui hanno partecipato ben 38 artiste donne, provenienti da varie città italiane e europee. I consolati dell'Ecuador, della Repubblica Dominicana e dell'Ungheria hanno concesso il loro patrocinio, essendo un problema che a Genova tocca da vicino soprattutto anche le donne dei due consolati sudamericani. Anche l'IPASVI e la facoltà di architettura hanno patrocinato la nostra mostra, che peraltro era collegata ad un progetto molto più ambizioso, il progetto Stop Violence, patrocinato, questo, oltre che dalla Regione Liguria, dal Comune di Genova, dalla Università degli Studi di Genova e dalla Fondazione Ordine degli architetti. I lavori esposti nell'ambito della collettiva "Il segno del rispetto" potevano essere ammirati, oltre che nei locali di via XII ottobre, anche presso quelli della associazione Artelier, sita nel Cortile Maggiore di Palazzo Ducale. Sempre nell'ambito di detta rassegna artistica, ma presso la sede di Artelier, la attrice torinese Anna Abate si è esibita nella piece teatrale "Ni una mas" in memoria della prima vittima di femminicidio, a Ciudad Juarez.

L'anno si è concluso con la mostra "Pop art & Innovations" dedicata a Andy Warhol, Giuliano Grittini e Marco Lodola. Le opere di questi tre noti artisti, messe a disposizione dalla Galleria Deodato di Milano, potevano essere visionate oltre che presso il Centro Cultura, anche presso il Museo di arte contemporanea di Villa Croce e presso Artelier, a Palazzo Ducale.

Detta mostra è stata inaugurata nella mattinata di sabato 17 dicembre, in concomitanza con la cerimonia di consegna delle medaglie per i cinquant'anni di professione ai colleghi che raggiungono tale traguardo, e dei tesserini ai nuovi colleghi. Il nuovo anno, 2017, si è aperto con la con la bi-personale di pittura degli artisti Cesare Canuti e Nicola Soriani, seguita a febbraio dalla mostra collettiva di pittura, grafica e scultura "È Carnevale ogni maschera vale", cui hanno preso parte circa una ventina di artisti, i quali hanno interpretato, a scelta, una tra le varie maschere della Commedia dell'arte.

Sia il convegno che l'inaugurazione della mostra "Ottomartzo" hanno avuto luogo l'8 di marzo, in occasione ovviamente della giornata internazionale dedicata alla donna. Per quanto riguarda il convegno, valido per la formazione professionale, dopo i saluti del nostro Presidente, Avv. Sandro Vaccaro, delle due Presidenti del C.P.O. dell'Ordine Avvocati e del C.P.O. del Consiglio Giudiziario, rispettivamente Avv. Simona Antola e Dott.ssa Daniela Di Sarno, il Procuratore Generale Dott.ssa Valeria Fazio ha esposto alcune sue considerazioni sul tema. Sono poi intervenuti, con le loro interessanti relazioni, il Prof. Avv. Sergio La China, la Collega Avv. Nicoletta Garaventa, il Procuratore Capo della Repubblica Dott. Francesco Cozzi, la Collega Avv. Laura Castagnola e il Prof. Paolo Benzi, di Amnesty International.

La mostra invece, prevalentemente storiografica e curata dalla sottoscritta, ha esposto anche qualche opera fotografica delle Colleghe Avv. Barbara Grasso e Alessandra Volpe, oltre che del noto fotografo milanese Nino Carè e della poliedrica artista Metella Guglielmo.

Dal 23 marzo al 5 aprile, in occasione dell'anniversario dei 150 dalla fondazione dei Giardini Botanici Hanbury e nuovamente in collaborazione con il Polo della fotografia diretto dall'Arch. Giancarlo Pinto si è tenuta la mostra fotografica dedicata a Villa Hanbury.

Il 6 aprile, nell'ambito del convegno "Donne e Professioni - approfondimenti" la Collega milanese Avv. Ilaria Li Vigni ha presentato il suo ultimo libro "Penaliste del terzo millennio". Altre relatrici sono state la Dott.ssa Daniela di Sarno, magistrato presso il Tribunale genovese e presidente del C.P.O. del Consiglio Giudiziario e la Dott.ssa Silvana Di Marsico, dirigente della Corte dei Conti Lombardia.

La mostra personale "Omissioni - opere recenti" di Maurizio Frizziero ha avuto luogo dal 6 aprile sino al 6 maggio, giorno in cui si è invece inaugurata la personale di pittura "Navigare", dell'artista brasiliana Eugenia Harten, presentata dal critico d'arte dott.ssa Mattea Micello, e conclusasi poi il 24 maggio.

Sempre nel mese di maggio si è tenuta anche la premiazione dei vincitori della seconda edizione del "Concorso Letterario di Poesia e Narrativa G. Di Benedetto e P. Franzosa". Le giurie, composte dall'Avv. Riccardo Dellepiane, dal Dott. Giorgio Odero, dal Dott. Matteo Sommella e dall'Avv. Alessandra Volpe per la sezione poesia e dall'Avv. Simonetta Cocconi, da Giulia Dellepiane, dal Dott. Tommaso Grassi e dalla Dott.ssa Patrizia Petruzzello per le sezioni narrativa e romanzo edito hanno premiato rispettivamente la Dott. Maddalena De Franchi, l'Avv. Massimo Boggio e l'Avv. Sergio La China quali autori delle migliori poesie e nuovamente la Dott.ssa De Franchi, l'Avv. Riccardo Dellepiane e l'Avv. Andrea Martini quali autori dei migliori racconti.

Per la sezione romanzi editi sono stati premiati ex equo il collega Avv. Massimo Ansaldo, la Dott.ssa Maria Luperini e la Collega Avv. Giusy Morabito. Infine, menzioni *ex equo* per la sezione poesia sono andate alla Dott.ssa Marinella Albora, al Dott. Barletta e alla Collega Avv. Chiara Romeo, e per la sezione narrativa all'Avv. Paolo Cugurra, alla Dott.ssa Maria Luperini e all'Avv. Roberta Quercioli. Gli attori della Compagnia Gentematta, in persona di Federica Anania, Igor Clerici e Mirco Pilo, oltre a suonare e cantare hanno recitato sia le poesie che alcuni brani dei racconti vincenti.

Dal 24 maggio al 14 giugno altra mostra di pittura, "Non sempre siamo seri", con opere del Dott. Massimo Deplano, magistrato del tribunale genovese, e della sottoscritta.

Interessante è stata poi la mostra, purtroppo breve, "Visioni per Genova", con fotografie di alcuni disegni o progetti di grandi architetti, mai realizzati. L'Arch. Luca Sturolo oltre a presentare il libro "Visioni per Genova" ha anche introdotto la mostra, spiegando in modo comprensibile ai non addetti ai lavori i vari progetti elaborati da questi grandi architetti.

Nel mese di giugno, affiancata in questa iniziativa dalla Collega Avv. Alessandra Volpe, ha preso il via il Club di lettura "Non solo codici", che prevede incontri mensili nel corso dei quali si commentano i libri scelti da leggere nell'incontro precedente. Il club di lettura è stato da poco dotato di una piccola libreria dalla quale gli appartenenti al club possono prendere in prestito i libri in essa contenuti, attenendosi, per il buon funzionamento del servizio, al regolamento appositamente predisposto. L'iscrizione al club di lettura è gratuita, basta solo avere voglia di leggere.

Le ultime due mostre prima della pausa estiva sono state la personale di pittura "Essere arte", della nota artista genovese Milena De Martino, tenutasi dal 22 giugno sino al 20 luglio e presentata dal Prof. Mimmo Padovano e quella fotografica "Wastewater", organizzata in collaborazione con l'Arch. Pinto e dedicata al tema scelto quest'anno dalle Nazioni Unite, in occasione della giornata mondiale dell'acqua del 22 marzo: le acque reflue, o, per l'appunto, *wastewater*.

Avv. Gabriella de Filippis